

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 19 dicembre 2013, prot. n. 14812/DB1607

**Comune di Mondovì (CN) - Soc. Tavolera S.r.l. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. a) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 19.12.2013.**

Premesso che:

il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2013 dalle ore 10.20 alle 10.40 circa, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98 convocata preventivamente con nota n. 14414/DB1607 del 10.12.2013.

In data 23.10.2013 (pervenuta in Regione Piemonte il 20.11.2013) la Soc. Tavolera S.r.l. ha presentato all'Amministrazione Comunale di Mondovì la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale di mq. 12.000, tipologia G-CC2, denominato "Comparto 3" del Parco Commerciale Mondovicino", tramite l'accorpamento di due esercizi di vicinato in una media struttura di vendita di mq. 325 (M-SE1) e conseguente variazione del numero degli esercizi del centro commerciale (autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 15080/17.1 del 31/10/2005), in applicazione dell'art. 15, comma 10 lett. a) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 19.12.2013, dopo una breve discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Tavolera S.r.l., con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 4707/17.1 del 21/04/2004 e n. 15080/17.1 del 31.10.2005.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità, del rappresentante del Comune di Mondovì;

acquisito il parere di conformità del rappresentante della Provincia di Cuneo, pervenuto con nota prot. n. 0111816 del 18/12/2013;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011 e n. 15 del 18/12/2012 di modifica alla L.R. 28/99;

visti l'art. 15 comma 10 lett. a) e gli artt. 25, 26, 27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 -

LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n 4707/17.1 del 21/04/2004 per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di un centro commerciale sequenziale di mq. 10.460, ubicato in via Tanaro – zona casello autostradale A6 – To/SV comune di Mondovì;

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n. 15080/17.1 del 31.10.2005 per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'ampliamento e la ridefinizione del centro commerciale sequenziale G-CC2 con superficie di vendita di mq. mq. 11.610, ubicato in via Tanaro – zona casello autostradale A6 – To/SV comune di Mondovì;

vista la determinazione dirigenziale n. 43 del 9/03/2004 di esclusione del progetto del centro commerciale sequenziale di mq. 12000, inserito nel "Parco Commerciale Mondovicino", dalla fase di verifica della procedura di VIA;

vista la determinazione dirigenziale n. 326 del 1/08/20065, di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all'insediamento del centro commerciale sequenziale di mq 12000, inserito nel "Parco Commerciale Mondovicino";

viste le autorizzazioni comunali n. 59 del 18/05/2004 (Autorizzazione madre a seguito della DCS del 2004), la n. 31 del 31/10/2006 (Autorizzazione madre a seguito della DCS del 2005) e la n. 60 del 29/03/2006 (rilasciata ai sensi del comma 9, art. 15 della DCR n. 563/99);

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

delibera

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società Tavolera S.r.l. relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale di mq. 12.000, tipologia G-CC2, denominato "Comparto 3" del Parco Commerciale Mondovicino", tramite l'accorpamento di due esercizi di vicinato in una media struttura di vendita di mq. 325 (M-SE1) e conseguente variazione del numero degli esercizi del centro commerciale (autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 15080/17.1 del 31/10/2005), in applicazione dell'art. 15, comma 10 lett. a) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999, con le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale sequenziale extralimitare G-CC2 mq. 12.000, così composto:

1 media M-SE4 non alimentare	mq. 2.240
3 medie M-SE3 non alimentare per complessivi	mq. 3.178
2 medie M-SE3 non alimentare per complessivi	mq. 1.283
1 media M-SE1 non alimentare	mq. 325
29 esercizi di vicinato	mq. 3.965

b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC2 mq. 21.047,82;

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale sequenziale G-CC2, con superficie di vendita mq. 12.000, deve essere non inferiore a mq. 27.728 pari a posti auto n. 1027 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 10.524, in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 3.380 complessivi;

2. subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa facendo salve:

- tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 4707/17.1 del 21/04/2004 e n. 15080/17.1 del 31.10.2005.

3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Miondovì (CN) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia della autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale Attività Produttive – Settore Programmazione del settore terziario commerciale.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
Patrizia Vernoni